



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE TECNICO

SERVIZIO PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTELABBATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'Atto Consiliare n. 48 del 25.09.2008 modificato con Atto Consiliare n. 60 del 27/11/2008, n. 73 del 11/11/2015, n. 27 del 15/04/2021 e n. 25 del 29/04/2022 con il quale è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023;
Vista la propria determinazione n. 1435 del 2/10/2025;

Indice un

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTELABBATE

Art. 1 - A CHI E' RIVOLTO BANDO

Il presente bando è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Art. 2 - CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

L'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea titolari di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione, debitamente documentata, sia all'atto della presentazione della domanda che all'atto di eventuale assegnazione dell'alloggio;

B) avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva nel Comune di Montelabbate ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune in cui intendono fare domanda. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera b) del regolamento comunale;

C) non essere titolari di una quota superiore al **venticinque per cento** del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, anche all'estero, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili, come attestato sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 quinquies Legge Regionale n. 36/2005 e s.m.i.. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;

D) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di I.S.E.E., non superiore al limite di valore I.S.E.E. stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. 6/UER del 20/01/2025 pari a ad euro **13.877,00**. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali (€ 16.652,40). Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio l'ufficio comunale competente richiederà all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta. La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio.

E) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

E bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) del presente articolo si precisa che:

- a. la titolarità da parte del richiedente del diritto di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, deve essere unita con la loro piena disponibilità, a tale fine l'eventuale indisponibilità dei predetti diritti deve essere dichiarata con provvedimento giudiziario (provvedimento interinale o sentenza anche non definitiva) o amministrativo (ordinanza di esproprio o requisizione);
- b. la titolarità da parte di qualunque appartenente al nucleo familiare, a prescindere dalla durata biennale della convivenza, della piena proprietà di più unità abitative le cui superfici assommate siano pari o superiori ai parametri minimi abitativi previsti

dalla vigente normativa in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare del richiedente, configura la fattispecie di “abitazione adeguata”.

Con riferimento alla lettera ebis) del presente articolo si precisa che:

- Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;

Ai sensi dell'art. 20-quater, comma 2^a della L.R. 36/2005, i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

N.B. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente bando per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 3 – NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE L'ALLOGGIO

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia), che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Al fine del calcolo del limite temporale di cui sopra, il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri stati comunitari ed extra comunitari, non costituisce incremento naturale ai fini della attribuzione del punteggio e dell'esercizio al subentro, fermo restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misurazione della capacità economica dei nuclei familiari (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato, l'I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera C) del precedente art. 2, anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo, a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio (Rif. art. 8, c. 5°, Regolamento). Inoltre: a) l'adeguatezza dell'alloggio occupato e/o dell'abitazione di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare di nuova formazione; b) l'adeguatezza di altro alloggio ulteriore a quello di abitazione, di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare

originario, di quello di nuova formazione nonché del nucleo costituito di fatto, dai restanti componenti. I requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), devono sussistere al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza e devono permanere al momento dell'assegnazione. In tal caso non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario (Rif. art. 8, c. 6°, Regolamento).

Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente l'alloggio.

Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo utilizzando ESCLUSIVAMENTE l' apposito modello in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Patrimonio del Comune o scaricabile dal sito Internet del Comune di Montelabbate al seguente indirizzo: www.montelabbate.net – www.comune.montelabbate.pu.it (notizie in primo piano).

La domanda (Mod. 1) e le relative dichiarazioni sostitutive (Mod. 2 e Mod. 3) devono essere compilate in modo chiaro e leggibile, debitamente sottoscritte dal dichiarante sotto la propria personale responsabilità e corredate da fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

Alla domanda devono essere allegati, esclusivamente ed obbligatoriamente, i documenti indicati alle singole voci dei due moduli, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, in quanto trattasi di documentazione non direttamente reperibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva.

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montelabbate e presentata secondo una delle seguenti modalità:

- Direttamente a mano al protocollo del Comune di Montelabbate negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì);
- Spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Sindaco del Comune di Montelabbate - Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate;
- Trasmessa via PEC/mail esclusivamente all'indirizzo comune@pec.montelabbate.net (in tal caso la stessa dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale con certificato di validità non scaduto);

entro e non oltre il giorno

16 Novembre 2025

(quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso) a pena d'esclusione; per i cittadini italiani residenti all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 15 giorni. Tale termine è perentorio e pertanto non sono prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile. Le domande di ammissione spedite per posta, saranno prese in considerazione, qualora spedite entro il termine di scadenza, se perverranno all'amministrazione entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo se presentate direttamente. Quella di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. In caso di invio tramite posta elettronica o PEC, la scadenza corrisponde alle ore **23:59** del giorno indicato.

Art. 5 – INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per informazioni ed indicazioni relative alla compilazione dei modelli di domanda rivolgersi all'Ufficio Patrimonio, via Roma, 2 - Montelabbate - tel. 0721/4731 - 0721/473234 negli orari di apertura al pubblico previsti dalle vigenti disposizioni organizzative del personale.

I dipendenti dell'Ufficio potranno dare informazioni e indicazioni di carattere generale e specifiche rispetto ai contenuti del bando e alle modalità di presentazione della domanda; non potranno in nessun caso compilare la domanda.

Art. 6 ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del presente avviso.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda.

Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione.

L'Ufficio Patrimonio, in fase di istruttoria delle domande e l'apposita Commissione in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale sulla autocertificazione e sul controllo delle dichiarazioni e della documentazione (atto CC n. 30 del 19.06.2012)

Art. 7 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

La graduatoria provvisoria delle domande ammesse e l'elenco provvisorio degli esclusi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio e sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini perentori di 15 giorni per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. La comunicazione suddetta può essere inviata in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con altre soluzioni tecnologiche ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'accettazione, in sede di presentazione della domanda, di invio della corrispondenza tramite PEO (poste elettronica ordinaria), costituisce manleva, nei confronti dell'amministrazione comunale, di qualsiasi responsabilità derivanti dalla non ricezione delle suddette comunicazioni. La presente condizione si applica anche alle comunicazioni di cui all'art. 6.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo perentorio di 15 giorni.

Art. 8 GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata.

La graduatoria così formulata viene approvata con determinazione del Responsabile del Settore e viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per 15 giorni.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.

Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

Art. 9 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'alloggio che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, così come previsto all'art. 2, comma 2, L.R. 36/2005.

Art. 10 RISERVE DI ALLOGGI

La giunta comunale ha la facoltà di riservare, con proprio atto, una quota annuale non superiore a un quarto degli alloggi disponibili da assegnare, a categorie speciali al fine di garantire l'armonizzazione con il piano di mobilità interna d'ufficio o volontaria, in accordo con enti ed istituzioni (Art. 12 regolamento comunale di riferimento). La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante Bando speciale di concorso.

Tra le categorie sociali che beneficiano della riserva sono previsti:

- i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i nuclei monoparentali con uno o più figli a carico;
- i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui alla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale.

ART. 11 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro secondo quanto previsto dall' art. 20 quaterdecies della L.R. 36 /2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento comunale approvato con Atto Consiliare n. 48 del 25.09.2008 modificato con Atto Consiliare n. 60 del 27/11/2008, n. 73 del 11/11/2015, n. 27 del 15/04/2021 e n. 25 del 29/04/2022.

Montelabbate, 2/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Emanuele Montanari

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare	Comune di Montelabbate – Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate -
Responsabile	Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Emanuele Montanari
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio Sociale e al Servizio Finanziario.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (L.r. 36/2005 – Regolamento Comunale alloggi erp: art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento n. 2016/679/UE inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri procedimenti connessi ad interventi a carattere socio assistenziale di competenza del Servizio Sociale;
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. I dati sensibili verranno custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso elaboratore, verranno adottate apposite chiavi d'accesso.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Servizio Patrimonio del Comune di Montelabbate. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito dalle schede allegate al Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2005 e successiva integrazione con atto CC n. 39/2007; in particolare i dati sono comunicati alla Commissione Comunale per la formazione della graduatoria, alla Regione Marche, all'Erap e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla graduatoria. I
Natura del conferimento dei dati	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, art. 8

Amministrazione competente	Comune di Montelabbate – Via Roma n.2 – 61025 Montelabbate.
Oggetto del procedimento	L.R. 36/2005 – Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi ERP – Formazione graduatoria aspiranti assegnazione alloggi erp.
Responsabile procedimento	Istruttore Tecnico Servizio Patrimonio, Geom. Davide Albertini.
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della domanda; dalla stessa data, il termine di conclusione del procedimento coincide con l'approvazione della graduatoria definitiva la cui emanazione è stabilita in 435 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio Patrimonio – Via Roma n. 2 – Montelabbate – aperto al pubblico martedì e giovedì nel seguente orario: martedì: 9,00 – 13,00 ; giovedì : 9,00 – 13,30 / 15.00 – 17,00 ; con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L.15/2005 e da regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Montelabbate.